

Tribunale di Brescia, I sezione penale, composizione monocratica (Dr. Spanò), sentenza del 22.05.2019;

**Omessi versamenti assegno di mantenimento – figlio concepito fuori dal matrimonio  
– pagamento tardivo e parziale – difficoltà economiche - mancanza dell'elemento  
soggettivo - assoluzione**

Il mancato versamento del mantenimento nei confronti del figlio non costituisce reato nell'ipotesi in cui lo stesso non possa ritenersi intenzionale stante il contesto di forte incertezza (derivante anche dalla natura clandestina della relazione tra i genitori) e le effettive difficoltà economiche incontrate dal genitore inadempiente.

[Nel caso di specie, all'iniziale negazione del benché minimo contributo (dovuto anche a dubbi sull'effettiva paternità) si sostituivano un tentativo e degli sforzi postumi del padre di sanare il debito nei confronti del figlio. I predetti, tuttavia e nonostante la loro serietà, consentivano solo un adempimento tardivo e parziale degli arretrati a causa di un'obiettiva (e documentata) situazione di indigenza vissuta dall'uomo]